Statuto dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Santa Anatolia

Capo I - Denominazione, sede, scopo e patrimonio

Art. 1 -Denominazione e sede

- 1. E' costituita l'"Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico" di Santa Anatolia, di seguito denominata ASBUC, con sede in Santa Anatolia di Borgorose a via Equicola Comunale n. 45, essa è retta dal presente statuto e dalle disposizioni della legge del 20 novembre 2017 n.168.
- 2. L'ASBUC ha durata illimitata.

Art. 2 -Scopo istituzionale e attività

- 1. L'ASBUC amministra gli usi civici degli utenti residenti in Santa Anatolia, ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue finalità di lucro.
- 2. L'ASBUC tutela gli interessi e i diritti degli utenti attraverso la conservazione e il miglioramento dei beni di uso civico, persegue la solidarietà nei confronti degli utenti meno abbienti.
- 3. L'ASBUC inoltre:
- a) favorisce, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio collettivo civico, ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche in particolare del settore agro–silvo–pastorale, dell'artigianato, del turismo, del commercio della tutela ambientale e di ogni altro settore atto al perseguimento dello sviluppo sostenibile del territorio e degli utenti;
- b) compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni di natura anche mobiliare e immobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi istituzionali e comunque sia, direttamente o indirettamente, attinenti ai medesimi;
- c) può alienare, acquistare e permutare i beni del demanio collettivo civico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) può condurre in proprio o affidare la gestione dei beni del demanio collettivo civico;
- e) può associarsi a istituzioni pubbliche o private ritenute utili per il raggiungimenti dei propri scopi istituzionali, purché siano salvaguardati e ben riconoscibili il demanio collettivo civico e i diritti di uso civico;
- f) può ricevere contributi, donazioni o lasciti da chiunque pervengano oltre a proventi a plusvalori di specifica spettanza;
- g) può erogare contributi a istituzioni, associazioni o gruppi di aventi diritto che offrono servizi di carattere pubblico o utilità sociale a favore della collettività.

Art. 3 - Patrimonio

- 1. Il patrimonio dell'ASBUC è costituito da:
- a) beni del demanio collettivo civico e diritti d'uso civico in re aliena;
- b) tutti i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e inventariati.

Capo II -Utenti

Art. 4 - Utenti

1. Sono utenti dell'ASBUC, ai sensi della legge 20 novembre 2017 n.168, tutti coloro che hanno stabilito stabile residenza nella frazione di Santa Anatolia da almeno cinque anni

- 2. Tutti gli utenti saranno iscritti in apposita lista, la "Lista degli Utenti", che sarà conservata tra i documenti dell'ente come parte integrante del presente Statuto.
- 3. La Lista degli Utenti sarà redatta inizialmente dal Comitato Promotore e sarà approvata dall'Assemblea nella stessa seduta in cui sarà approvato lo Statuto.
- 4. La Lista degli Utenti sarà aggiornata annualmente su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta degli interessati.

Art. 5 - Perdita della qualità di utente

La qualità di utente si perde per:

- 1. spostamento della residenza in altro comune o frazione dello stesso comune
- 2. morosità o debito verso l'ente da almeno due anni
- 3. danneggiamento del patrimonio dell'ente accertato con sentenza giudiziaria
- 4. comportamenti o iniziative gravi che dileggino l'ente o i suoi amministratori

La cancellazione dalla lista degli utenti avviene per deliberazione dell'Assemblea su iniziativa del Consiglio di Amministrazione. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

Entro 10 giorni dalla notifica l'interessato farà pervenire le sue osservazione al Presidente dell'Ente che, nei successivi 10 giorni, la sottoporrà al Collegio dei Probiviri per la decisione nel merito. La proposta del Collegio sarà sottoposta all'esame dell'Assemblea. Contro la decisione dell'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 del C.C. Capo III

Art. 5 bis - Ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori

Non possono essere amministratori dell'ente:

- a. Il fallito o chi è stato condannato a pena detentiva che importa l'interdizione dai pubblici uffici per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente.
- b. Gli amministratori e dirigenti del comune ove ha sede istituzionale l'ente. Gli amministratori, i dirigenti, i funzionari della Regione Lazio e della provincia di Rieti.

Art. 6 - Organi dell'ASBUC

Gli or	gani	dell	'ASBl	JC	sono:
--------	------	------	-------	----	-------

- a. L'Assemblea degli utenti;
- b. Il Consiglio di Amministrazione
- c. il Presidente
- d. Il Collegio dei probiviri
- d. Il Collegio sindacale

Le cariche	sono	 	

Art. 7 - Compiti dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è dotata di capacità di autonormazione secondo la legge n.168/2017
- 2. Esercita le competenze attribuite all'ente dall'art 3 lettera b punti 1 2 3 4 della legge n.97/1994, nei termini ed in conformità della legge n.168/2017 art. 3 comma 2, punto 7
- 3. Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b della legge n. 97/1994 per le finalità della legge n.168/2017: In particolare delibera su richiesta del Consiglio di Amministrazione in materia di mutamento di destinazione, di alienazione, di permuta del patrimonio dell'ente
- 4. Elegge il Collegio dei Probiviri ed il Collegio sindacale
- 5. Approva lo Statuto e sue modifiche
- 6. Approva i regolamenti: per l'amministrazione del patrimonio, per l'esercizio degli usi civici, della contabilità, delle sanzioni per violazioni dello Statuto
- 7. Approva il bilancio preventivo e consuntivo
- 8. Approva il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo e l'eventuale aggiornamento annuale
- 9. Dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso presidente oppure almeno due componenti del comitato di amministrazione o un decimo degli utenti maggiorenni ne facciano richiesta. Quest'ultima richiesta deve essere inoltrata al comitato di amministrazione il quale convoca l'assemblea entro i successivi trenta giorni.
- 2. L'assemblea ordinaria è convocata mediante una comunicazione affissa all'interno della sede e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e/o affissioni pubbliche.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

- 3. L'assemblea straordinaria è convocata con le modalità previste per quella ordinaria.
- 4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli utenti presenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.
- 5. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti i tre quarti degli utenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti i 2/5 (due quinti) degli utenti. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli utenti maggiorenni presenti.
- 6. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa tra i presenti. I verbali sono redatti dal segretario designato dall'assemblea al momento dell'inizio della seduta tra i presenti. I verbali sono sottoscritti dal presidente dell'assemblea a dal segretario.
- 7. L'assemblea vota per alzata di mano.

8. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti gli utenti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

- 1 E composto da <u>sette</u> membri compreso il presidente, eletti dall'Assemblea straordinaria degli utenti a voto segreto.
- 2. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
- 3. Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del consiglio di amministrazione viene meno, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decadano contemporaneamente oltre la metà dei consiglio di amministrazione e non sia possibile la loro sostituzione saranno indette nuove elezioni.
- 4. I componenti del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari e sostituiti.
- 5. Il consiglio di amministrazione provvede a:
- a) eleggere al suo interno il presidente;
- b) gestire il demanio collettivo civico e i diritti d'uso civico a beneficio della collettività;
- c) adottare il proprio regolamento di funzionamento;
- d) predisporre i seguenti atti:
- 1) lo statuto,
- 2) il regolamento per la gestione degli usi civici;
- 3) il piano di valorizzazione dei beni del demanio collettivo civico;
- 4) il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di accompagnamento;
- 5) la proposta di mutamento di destinazione, di alienazione e di affidamento in gestione dei beni del demanio collettivo civico;
- 6) le proposte di sistemazione;
- 7) il progetto di liquidazione dei diritti d'uso civico;
- e) inviare al consiglio comunale il bilancio e la relazione annuale sulle attività svolte per la gestione degli usi civici;
- f) vigilare sul corretto esercizio dei diritti da parte degli utenti;
- g) svolgere ogni altra attività non di competenza dell'assemblea degli utenti.

Art. 10 - Riunioni del consiglio di amministrazione

- 1. Il consiglio di amministrazione si riunisce in unica convocazione almeno volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano tre componenti.
- 2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal suo presidente o in sua assenza da altro componente designato.

- 3. I verbali sono redatti da uno dei componenti che funge da segretario e sottoscritti dal verbalizzante e dal presidente.
- 4. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere convocato mediante raccomandata, facsimile o e-mail che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta tramite telegramma o telefonata con almeno ore/giorni di preavviso.
- 5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti ai quali spetta un solo voto.
- 6. I verbali di ogni riunione, sono sottoposti all'approvazione del comitato di amministrazione stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

1. Il presidente rappresenta l'ASBUC a tutti gli effetti di fronte a terzi e anche in giudizio.

Presiede sia l'assemblea che il consiglio di amministrazione. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di amministrazione.

- 2. Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'ASBUC nei confronti degli utenti e di terzi; è consegnatario dei mezzi d'esercizio e dei beni in uso all'ASBUC.
- 3. Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art, 11 bis Collegio dei Probiviri

Si compone di persone di particolare autorità morale ed è investito di poteri giudicanti ed arbitrali sull'andamento dell'ente, sui contrasti interni, sui rapporti con altri enti.

Il collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque anni.

Il Collegio si compone di tre membri, che sceglieranno tra di loro il Presidente

I membri del Collegio non devono avere rapporti di parentela entro il quarto grado con i componenti ilo Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio agisce di propria iniziativa o su segnalazione. Esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura, trasmette il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti attuativi..

Per l'elezione del Collegio valgono le stesse clausole di incompatibilità e ineleggibilità del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza il diritto di voto.

Art. 11 tris Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto tra persone esperte dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio di Amministrazione anche al di fuori della Lista degli utenti.

Il Collegio si compone di tre membri che sceglieranno al loro interno il Presidente.

Il collegio si occupa di verificare la legalità degli atti contabili.. La relazione dei revisori dei conti è allegata al Bilancio consuntivo.

Art. 12 - Struttura organizzativa

- 1. L'ASBUC può avvalersi di una struttura organizzativa flessibile e funzionale ai propri fini istituzionali e statutari, definita nel regolamento di funzionamento del comitato di amministrazione.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli ambiti omogenei di attività dell'ASBUC e ne determina l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate.
- 3. I responsabili di tali strutture, scelti tra gli utenti assumono la responsabilità tecnica e gestionale delle attività, formulano la proposta per la parte di attività di competenza, con l'indicazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione e adottano tutti gli atti di amministrazione conseguenti. Redigono, inoltre, una relazione annuale sull'attività svolta dalla struttura medesima e la trasmettono al presidente.

Art. 1 - Segretario tesoriere

1. Il segretario tesoriere è nominato dal consiglio di amministrazione per la durata dello stesso preferibilmente tra i suoi componenti.

Capo IV - Risorse economiche

Art. 14 - Risorse economiche

- 1. L'ASBUC trae le sue risorse economiche da:
- a) proventi derivanti dalla gestione economico produttiva del demanio collettivo civico;
- b) entrate derivanti da affitti, locazioni, vendite;
- c) entrate derivanti dai contributi a vario titolo versati dagli utenti;
- d) entrate derivanti dai contributi a vario titolo ricevuti dai non utenti;
- e) contributi di enti e istituzioni pubbliche;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- g) interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso gli istituti bancari o uffici postali e dalle rendite finanziarie scaturenti da investimenti in titoli del debito pubblico.
- 2. L'ASBUC può inoltre costituire fondi di riserva, derivanti dalle eccedenze di bilancio per coprire eventuali disavanzi derivanti dalla gestione del patrimonio.
- 3. I proventi non sono ripartiti tra gli utenti.
- 4. Le somme derivanti dalle alienazione e dall'affrancazione dei canoni di liquidazione dei diritti d'uso civico sono investite in titoli del debito pubblico intestati all'ASBUC con vincolo in favore della Regione Toscana.

Art. 15 - Esercizio finanziario

- 1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno seguente, in caso di motivata proroga.

- 3. Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed è accompagnato dalla relazione allo stesso che evidenzia gli scostamenti delle singole voci di bilancio rispetto al preventivo.
- 4. Il bilancio consuntivo deve restare depositato, a disposizione degli utenti, per almeno quindici giorni antecedenti a quello fissato per l'approvazione dell'assemblea.

Capo V - Disposizioni finali

Art. 16 - Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è esclusivamente competente il Foro di Rieti.

Art. 17 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato dallo statuto si intendono richiamate le disposizioni delle leggi vigenti, le norme del codice civile e delle sue disposizioni di attuazione.